

APVS S.R.L.

Codice Etico e di Comportamento ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e della l. n. 190/2012

1° edizione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del _____

INDICE

PARTE I.....	2
- APVS e il Codice Etico e di Comportamento -	2
1.1. Introduzione.....	2
1.2. I principi generali e gli obiettivi di APVS.....	4
1.3. I soggetti destinatari	6
1.4. Adozione del Codice Etico e di Comportamento	7
1.5. Diffusione del Codice Etico e di Comportamento	7
1.6. Monitoraggio e aggiornamento-revisione del Codice Etico e di Comportamento	8
PARTE II	9
- Principi e regole di comportamento -	9
2.1. Principi e regole di carattere generale	9
2.2. Organi sociali.....	12
2.3. Amministrazione della Società.....	13
2.4. Rapporti con il personale.....	15
2.5. Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori	16
2.6. Rapporti con i soci.....	17
2.7. Privacy e protezione dei dati, riservatezza e utilizzo di informazioni.....	17
2.8. Rapporti con gli <i>stakeholder</i> esterni.....	18
2.9. (segue) rapporti con la Pubblica Amministrazione e lotta alla corruzione.....	20
2.10. (segue) rapporti con i fornitori.....	25
2.11. Rapporti con la comunità locale e la collettività in genere.....	27
PARTE III.....	28
- Modalità di attuazione -	28
3.1. Il sistema di prevenzione	28
3.2. Il rispetto del Codice Etico e di Comportamento attraverso il Modello Organizzativo	28
3.3. Il sistema disciplinare	30

PARTE I

- APVS e il Codice Etico e di Comportamento -

1.1. Introduzione

1.1.1. APVS S.r.L. (nel prosieguo anche solo il “APVS” o “Società”) è stata costituita nel 2013 ed è attualmente partecipata da un socio pubblico (Veneto Sviluppo S.p.A., finanziaria della Regione Veneto) e da due soci privati (Venezia Investimenti S.r.L. e APV Investimenti S.p.A.).

1.1.2. Ai sensi del proprio Statuto, APVS ha per oggetto, in sintesi, l’esercizio, non nei confronti del pubblico, dell’attività di assunzione, gestione e disposizione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti, in Italia e/o all’estero.

1.1.3. L’attività svolta dalla Società consiste esclusivamente nel possesso di una partecipazione di controllo nella società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. (nel prosieguo anche solo “V.T.P.” o “controllata”), costituita il 29 aprile 1997 in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 3 aprile 1997, n. 1213, avente per oggetto la gestione delle attività di sbarco e imbarco dei passeggeri del Porto di Venezia. Detta partecipazione rappresenta un investimento duraturo e strategico per la Società, nonché l’unico, nella prospettiva esclusiva dell’integrale distribuzione dei dividendi ai soci. L’attività di direzione e coordinamento nei confronti della controllata V.T.P., pertanto, si estrinseca, sul piano formale e sostanziale, nel mero possesso della predetta partecipazione, con esclusione di qualsivoglia ingerenza nella gestione della controllata medesima.

1.1.4. Su base volontaria, APVS informa la sua attività – interna ed esterna – al rispetto dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel presente Codice Etico e di Comportamento (nel prosieguo anche solo “Codice”) e nel Codice Etico della controllante Veneto Sviluppo S.p.A. (da intendersi qui come integralmente richiamato), nella consapevolezza e nel convincimento che l’etica nel perseguimento dell’oggetto sociale contribuisca in modo decisivo all’efficacia delle politiche e dei sistemi di

controllo, influenzando su comportamenti che, altrimenti, potrebbero sfuggire persino al più sofisticato meccanismo di vigilanza.

1.1.5. Il Codice Etico e di Comportamento rappresenta, pertanto, un fondamentale strumento di garanzia di integrità e di affidabilità, che ha lo scopo di indirizzare eticamente l'agire della Società anche andando oltre a quanto previsto dalle norme; conseguentemente, le disposizioni ivi contenute sono vincolanti per qualsiasi soggetto ai rapporti o relazioni, in via diretta o anche solo indiretta, stabile o temporanea, con APVS. In questa prospettiva "diffusa", il presente documento deve ritenersi vincolante anche per la controllata V.T.P. e, in particolare, per qualsiasi soggetto ai rapporti o relazioni con essa.

1.1.6. Le disposizioni del presente Codice Etico e di Comportamento ispirano e integrano quelle del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti e le "Misure Integrative al Modello Organizzativo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza" di cui alla l. n. 190/2012 e alla Determinazione ANAC n. 1184 dell'8 novembre 2017, nonché il complessivo sistema di gestione e controllo interno adottati da APVS. Nella redazione del documento si è pertanto tenuto conto, oltre che del sopracitato Codice di Veneto Sviluppo S.p.A., delle indicazioni fornite da Confindustria attraverso le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001" (nella versione aggiornata al marzo 2014), le quali contemplano, tra le componenti più rilevanti del sistema di controllo, proprio l'adozione di un Codice Etico predisposto sulla base dei principi e delle regole di comportamento ivi indicati, dai "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231", pubblicati nel febbraio 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili unitamente ad ABI, Confindustria e Consiglio Nazionale Forense, che individuano nel Codice Etico, vera e propria "carta costituzionale" dell'ente, uno dei principali presidi di prevenzione rispetto alla commissione di illeciti, nonché dalla Determinazione ANAC sopracitata, secondo cui le società in controllo pubblico integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della

prevenzione dei reati di corruzione.

- 1.1.7. Il Codice Etico e di Comportamento si ispira, inoltre, nelle parti applicabili, alle principali normative, linee guida e regolamentazioni esistenti a livello nazionale e internazionale in tema di responsabilità sociale d'impresa, di lotta alla corruzione e diritti umani, come la Carta Internazionale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, la Carta dei diritti dell'Unione Europea, le Convenzioni Fondamentali e la Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali del Lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
- 1.1.8. Il Codice Etico e di Comportamento viene approvato tramite delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 1.1.9. La Società esige da parte di tutti i destinatari del Codice Etico e di Comportamento, per come meglio individuati nel prosieguo, l'impegno a osservare, a promuovere e a far osservare, nell'ambito dei rispettivi ruoli e funzioni, i principi e le regole di comportamento ivi contenuti. La Società predispone all'uopo adeguati strumenti di informazione e controllo, secondo le modalità attuative esplicitate di seguito e all'interno del Modello Organizzativo e delle Misure Integrative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

1.2. I principi generali e gli obiettivi di APVS

- 1.2.1. Tutte le attività poste in essere da APVS si uniformano ai principi generali di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza, imparzialità, riservatezza, efficacia ed efficienza, per come esplicitati nel presente Codice.
- 1.2.2. Il Codice Etico e di Comportamento intende indirizzare l'agire della Società alla cooperazione e alla fiducia nei confronti degli *stakeholder*, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione dell'oggetto sociale e/o i cui interessi siano toccati direttamente o indirettamente dalle attività. In particolare, sono considerati *stakeholder* di APVS Veneto Sviluppo S.p.A. e la sua controllante Regione Veneto, i soci privati, la controllata V.T.P., i fornitori, i

professionisti/consulenti esterni e i collaboratori in genere.

1.2.3. APVS persegue tali obiettivi attraverso il miglioramento continuo nella gestione di tutti i processi sensibili.

1.2.4. In particolare, APVS:

- a) si impegna a rispettare e a far rispettare, al suo interno, all'esterno e nei rapporti con gli altri enti, le leggi e i regolamenti vigenti negli Stati in cui si trovino ad operare, i valori e i principi giuridici ed etici enunciati nel presente Codice;
- b) rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illeciti o comunque scorretti per il conseguimento dei propri obiettivi, che sono perseguiti nel pieno rispetto delle leggi e delle buone prassi vigenti;
- c) è consapevole che la reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali: la buona reputazione e la credibilità favoriscono, infatti, la fiducia reciproca nei rapporti con le istituzioni e con i soci, l'armonia e lo sviluppo delle risorse umane, la correttezza e l'affidabilità dei fornitori;
- d) è conscia inoltre dell'importanza dell'attività esercitata sul territorio di azione, avendo soprattutto riguardo alle peculiari esigenze della città di Venezia in relazione al traffico marittimo e all'afflusso di passeggeri da e verso il porto: essa persegue pertanto il proprio scopo sociale anche in considerazione del superiore interesse della comunità locale e di tutti gli utenti dell'area portuale;
- e) adotta strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione delle disposizioni di legge e dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri organi e collaboratori, vigilando sulla loro concreta osservanza e implementazione;
- f) assicura agli *stakeholder* la piena trasparenza della propria azione;
- g) si impegna a mantenere un atteggiamento di lealtà, collaborazione e trasparenza nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli altri soggetti ad

essa riconducibili;

- h) si impegna a mantenere un rapporto di collaborazione e lealtà con i soci e la società controllata V.T.P. S.p.A. Nello specifico, i rapporti con i soci e la società controllata sono improntati alla massima correttezza, trasparenza e solidarietà, pur nel rispetto della reciproca autonomia decisionale e della separazione patrimoniale. APVS si astiene da comportamenti che, seppure oggettivamente vantaggiosi per sé, possano ridondare in svantaggio di una fruttuosa e leale collaborazione con i soci e la controllata. APVS stabilisce un adeguato flusso informativo con i soci e la controllata, tale da agevolare la collaborazione fra le società;
- i) APVS tutela e riconosce il prevalente interesse della società e di quanti detengano partecipazioni nel capitale sociale rispetto all'interesse particolare di singoli soci, azionisti o gruppi di essi. Essa rifugge pertanto da ogni azione e comportamento diretti a pregiudicare l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili, alla formazione fittizia del capitale, alla indebita ripartizione di utili o restituzione dei conferimenti, a determinare le maggioranze nelle assemblee dei soci per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

1.3. I soggetti destinatari

1.3.1. Il presente Codice Etico e di Comportamento è volto a definire con chiarezza i valori, i principi e le responsabilità che APVS riconosce, assume e condivide, nonché a regolare preventivamente lo *standard* di comportamento che tutti i soggetti destinatari sono tenuti a osservare.

1.3.2. Sono soggetti destinatari del Codice Etico e di Comportamento:

- a) gli amministratori;
- b) gli organi sociali e i loro membri;
- c) i soci;
- d) i consulenti, i liberi professionisti e tutti i prestatori di lavoro o collaboratori a qualunque titolo e, in generale, tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto

della Società;

- e) i consulenti, i liberi professionisti e tutti i prestatori di lavoro o collaboratori a qualunque titolo e, in generale, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e al controllo dei soggetti indicati nei punti precedenti;
- f) tutti i soggetti con cui la Società si rapporti o relazioni nel corso dell'attività;
- g) i soggetti preposti alla direzione e al controllo della controllata o sottoposti alla direzione e al controllo di questi: più in particolare, qualsiasi soggetto agisca in nome e per conto della controllata, nonché tutti i soggetti con cui essa si rapporti o relazioni nel corso dell'attività.

1.3.3. Tutti i soggetti sopracitati, quali diretti destinatari della disciplina contenuta nel presente Codice, sono tenuti ad attenersi ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza, imparzialità, riservatezza, efficacia ed efficienza, e a conformare ad essi i comportamenti loro riferibili.

1.4. Adozione del Codice Etico e di Comportamento

1.4.1. Il presente Codice Etico e di Comportamento è condiviso nei contenuti e adottato formalmente dagli amministratori di APVS.

1.4.2. Con l'adozione del Codice Etico e di Comportamento, la Società fissa su base volontaria la disciplina in ordine:

- a) ai propri comportamenti, nei rapporti con tutti gli interlocutori interni ed esterni;
- b) all'organizzazione e alla gestione dell'attività. La relativa disciplina è finalizzata alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo dell'attività, idoneo ad assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e a prevenire la loro violazione, da parte di qualsivoglia soggetto operi per APVS o si ponga, comunque, in rapporto con essa.

1.5. Diffusione del Codice Etico e di Comportamento

1.5.1. Del presente Codice Etico e di Comportamento è data ampia diffusione interna a tutti i destinatari, mediante consegna di copia a ciascuno; lo stesso è messo a disposizione di qualunque soggetto, anche esterno, che si rapporti con APVS.

1.5.2. Pertanto, ciascun interlocutore interno o esterno a APVS è tenuto a conoscere e a rispettare le prescrizioni in esso contenute.

1.5.3. La Società si impegna a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti da essa instaurati, con particolare riguardo a quelli con gli enti pubblici, Veneto Sviluppo S.p.a., gli altri soci e la controllata V.T.P.

1.5.4. APVS vigila con attenzione sull'osservanza del Codice Etico e di Comportamento; predispone adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo; interviene, se del caso, con azioni correttive e con sanzioni adeguate, sulla base di quanto stabilito dal presente Codice e dal sistema disciplinare del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (v. anche *infra*, 3.3). All'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società (nel prosieguo, rispettivamente, anche solo "OdV" e "RPCT") sono assegnate, per le parti di rispettiva competenza (d.lgs. n. 231/2001 e l. n. 190/2012), le funzioni di Garante dell'osservanza del presente Codice.

1.6. Monitoraggio e aggiornamento-revisione del Codice Etico e di Comportamento

1.6.1. Il presente Codice Etico e di Comportamento è oggetto di costante verifica ed eventuale aggiornamento-revisione da parte del Consiglio di Amministrazione di APVS, sentiti il parere e le proposte formulate dal Sindaco Unico, dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ove ritengano che esso non risulti più adeguato all'attività e alla struttura della Società, nonché al contesto normativo ed etico di riferimento.

PARTE II

- Principi e regole di comportamento -

2.1. Principi e regole di carattere generale

2.1.1. Ogni operazione, posta in essere anche solo potenzialmente nell'interesse o vantaggio di APVS, o che anche solo potenzialmente la riguardi, deve essere ispirata:

- a) al principio di legalità in senso formale e sostanziale, ossia al rispetto delle leggi nazionali e sovranazionali vigenti in materia civile, penale, amministrativa o deontologica;
- b) al principio di correttezza, inteso come rispetto dei diritti, anche sotto il profilo delle pari opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale di tutti i soggetti che risultino coinvolti nell'attività lavorativa e professionale, a titolo oneroso o gratuito. Ciò impone anche l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i destinatari del Codice, APVS, i soci e la Società controllata;
- c) al principio di riservatezza e protezione dei dati e delle informazioni comunque conosciuti o trattati nello svolgimento delle attività della Società, astenendosi da qualsiasi forma di trattamento (specie mediante comunicazione, diffusione o pubblicazione) priva di adeguata base giuridica o di idonee misure organizzative e di sicurezza;
- d) al principio di efficienza, in modo che qualsiasi attività venga realizzata nella razionalizzazione delle risorse impiegate e assumendo l'impegno di offrire un servizio adeguato alle aspettative dei soci;
- e) ai principi di completezza, trasparenza e imparzialità, intesi soprattutto come veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che

all'interno della Società, con particolare riguardo al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, evitando qualsivoglia situazione ingannevole nelle operazioni compiute in nome e per conto dell'ente;

- f) al rispetto dei diritti fondamentali della persona, tutelandone l'integrità psicofisica e la personalità morale, nonché garantendo le pari opportunità. Nelle relazioni interne ed esterne non sono dunque ammessi comportamenti implicanti forme di trattamento discriminatorio fondato su opinioni religiose, politiche e sindacali, su origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale e condizioni di salute;
- g) alla massima responsabilità, intesa come capacità del singolo soggetto di agire informato e assumendosi la paternità delle proprie azioni;
- h) al rispetto del presente Codice Etico e di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, delle Misure Integrative anticorruzione e dei relativi allegati.

2.1.2. Sono vietati:

- ✓ il perseguimento di interessi personali o di terzi a detrimento di quelli della Società, dei soci, della controllata, della Pubblica Amministrazione e della collettività in genere;
- ✓ la realizzazione dell'interesse o vantaggio della Società in violazione delle leggi o del presente Codice Etico e di Comportamento;
- ✓ l'abusivo sfruttamento, nell'interesse personale o di terzi, del nome e della reputazione di APVS, nonché delle informazioni acquisite e delle opportunità apprese nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni;
- ✓ l'uso dei beni in uso alla Società per scopi diversi da quelli ad essi propri.

2.1.3. In particolare, i destinatari del presente Codice si devono astenere da attività (anche a titolo gratuito), comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con la Società.

- 2.1.4. Ogni soggetto, anche esterno all'ente, è altresì tenuto a operare con diligenza per il bene della Società e dei suoi *stakeholder*, utilizzando – con scrupolo e responsabilità – le risorse allo stesso affidate, evitandone utilizzi impropri che possano essere causa di danno, di riduzione di efficienza o che risultino in contrasto con gli interessi di APVS, dei soci e della società controllata.
- 2.1.5. È fatto obbligo ai consulenti, ai liberi professionisti e a tutti i collaboratori della Società di comunicare, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'insorgere di situazioni di potenziale conflitto dell'interesse proprio (diretto o indiretto) con quello di APVS, dei soci o della società controllata; la segnalazione è dovuta anche nei casi dubbi.
- 2.1.6. La Società promuove la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice Etico e di Comportamento, al Modello Organizzativo e alle Misure Integrative anticorruzione e, in linea con la nuova normativa in materia di *whistleblowing*, incoraggia tutti i soggetti interni ed esterni a riferire tempestivamente, con le modalità previste dal Modello, ogni episodio del quale vengano a conoscenza in ragione dei propri rapporti con APVS. Qualunque sia il canale utilizzato, la Società si impegna a salvaguardare la riservatezza del segnalante e a garantire che lo stesso non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione o discriminazione, provvedendo altresì a sanzionare coloro che, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni infondate ovvero integranti calunnia o diffamazione. In ogni caso, chiunque (tra i soggetti destinatari del presente Codice) venga a conoscenza di situazioni o comportamenti illegali di altri, è tenuto a informarne tempestivamente – per iscritto e secondo le modalità stabilite dal Modello Organizzativo – l'Organismo di Vigilanza e/o il RPCT ai rispettivi recapiti.
- 2.1.7. I destinatari del presente Codice non devono indebitamente elargire o promettere a soggetti terzi, pubblici o privati – neppure qualora siano sottoposti a illecite pressioni – somme di denaro o altre utilità, in qualunque forma e modo (anche indiretto), che siano finalizzate a promuovere o favorire un interesse o vantaggio di APVS, dei soci o della società controllata. Essi non possono, altresì, accettare, per sé o per altri, le predette elargizioni o la loro promessa, per promuovere o favorire un interesse o vantaggio proprio o di terzi nei rapporti con la Società. Va infatti considerato che anche la regalia

di valore modico può essere percepita, a seconda di quali sono i soggetti che la offrono e quelli che la accettano, come intesa ad acquisire un trattamento di favore e, quindi, “ambiguo”.

2.1.8. Il destinatario del presente Codice che ricevesse richieste o offerte – esplicite o implicite – di dazioni o promesse che possano essere intese come volte ad acquisire trattamenti di favore è tenuto a informarne tempestivamente e per iscritto l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con le modalità stabilite dal Modello Organizzativo.

2.1.9. Il destinatario del presente Codice deve, altresì, sospendere ogni rapporto con i terzi interessati, fino a quando non saranno dettate specifiche istruzioni dal C.d.A. della Società, sentito l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2.2. Organi sociali

2.2.1. La scelta e la designazione dei membri degli organi sociali devono essere espletate mediante procedure trasparenti nel rispetto dei principi del Codice Etico e di Comportamento, delle norme di legge e delle previsioni statutarie.

2.2.2. Gli organi sociali esercitano le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto:

- ✓ in forma libera, autonoma e indipendente, trasparente e informata;
- ✓ nel rispetto del presente Codice, delle previsioni di legge e del Modello Organizzativo;
- ✓ nell’interesse di APVS, dei soci e della società controllata.

2.2.3. In particolare, i membri degli organi sociali sono individualmente tenuti:

- a) a svolgere il proprio incarico con serietà, professionalità, correttezza e integrità morale;
- b) alla partecipazione continua, puntuale e informata all’attività dell’ente e degli

organi sociali;

- c) ad astenersi dall'agire in situazioni di conflitto d'interesse, in ogni caso garantendo la massima trasparenza nella gestione delle operazioni connotate da interessi particolari propri o di altri soggetti ad essi legati da interessi comuni;
- d) a serbare, nelle relazioni tenute in nome e per conto della Società con istituzioni e soggetti pubblici o privati, un comportamento improntato ai principi dell'autonomia e dell'interesse dell'ente, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dagli organi sociali;
- e) a utilizzare in forma riservata le informazioni delle quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o comunque legate alla collaborazione con la Società;
- f) al rispetto delle direttive di condotta stabilite dall'ente nelle attività di comunicazione.

2.3. Amministrazione della Società

2.3.1. APVS promuove la massima trasparenza, affidabilità e integrità delle informazioni inerenti la propria amministrazione e contabilità. A tale scopo, si adopera per garantire l'affidabilità e l'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare tempestivamente e correttamente i fatti di gestione.

2.3.2. Qualsiasi attività e operazione della Società deve essere:

- ✓ connotata da legittimità, coerenza e congruità;
- ✓ scrupolosamente autorizzata, motivata e registrata;
- ✓ adeguatamente documentata, affinché sia possibile procedere, in qualsiasi momento, allo svolgimento di controlli e verifiche attestanti le caratteristiche e le ragioni dell'attività/operazione, nonché l'identità dei soggetti che l'hanno autorizzata, effettuata, registrata e verificata.

- 2.3.3. I destinatari del presente Codice a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività dirette alla formazione del bilancio sono tenuti al rispetto delle norme che garantiscono la veridicità e la chiarezza dei dati, delle rappresentazioni e delle valutazioni. In particolare, ciascun membro degli organi sociali e dell'ufficio amministrativo è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano tempestivamente rilevati e registrati nelle scritture contabili, nel rispetto scrupoloso dei criteri indicati dalla legge, dai principi contabili e dalle procedure interne.
- 2.3.4. Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili, e rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.
- 2.3.5. Ogni operazione effettuata, come ad esempio la presentazione di dichiarazioni fiscali, ovvero gli adempimenti funzionali alla rendicontazione agli enti finanziatori o alla gestione del personale, deve essere correttamente registrata e supportata da adeguata documentazione, al fine di poter procedere a controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.
- 2.3.6. I libri e i documenti contabili devono essere conformi ai principi e alle *best practice* vigenti in materia. La predisposizione del bilancio e di tutti gli altri documenti contabili deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e dei criteri indicati nei principi contabili e nelle procedure interne, sì da rappresentare fedelmente i fatti di gestione e garantire ai soci e ai terzi la possibilità di effettuare chiare valutazioni della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione.
- 2.3.7. È fatto assoluto divieto, a tutti i destinatari del Codice Etico e di Comportamento, di creare fondi extracontabili per qualsivoglia finalità, ivi compresa la realizzazione (o il tentativo di realizzazione) di condotte di corruzione pubblica o privata.
- 2.3.8. I destinatari del Codice prestano la massima e tempestiva collaborazione agli organismi di controllo, interni ed esterni alla Società, affinché sia assicurato il miglior espletamento dei loro compiti.

2.3.9. Più in particolare, i destinatari del Codice sono tenuti ad agire con la massima trasparenza e prestare la massima collaborazione nei confronti degli organi di controllo interni, del Sindaco Unico, dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sì da garantire il corretto e completo svolgimento delle attività a questi demandate e prevenire eventuali condotte criminose, con particolare riguardo alle fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio. È fatto assoluto divieto di occultare documenti o utilizzare altri artifici per impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo, revisione o vigilanza; di istigare o concorrere nelle condotte illecite del Sindaco Unico o dell'Organismo di vigilanza.

2.3.10. Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a informarne tempestivamente e per iscritto l'Organismo di Vigilanza, con le modalità stabilite dal Modello Organizzativo.

2.4. Rapporti con il personale

2.4.1. Sebbene non impieghi personale dipendente o assimilato, APVS riconosce l'assoluta centralità delle risorse umane in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra la Società e tutti i prestatori di lavoro, siano essi consulenti, liberi professionisti e collaboratori in genere, o dipendenti di questi. Promuove, quindi, il rispetto per la persona e ne riconosce l'irrinunciabilità nella partecipazione all'attività.

2.4.2. La dedizione e la professionalità dei prestatori di lavoro sono valori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi di APVS e dei suoi soci.

2.4.3. Nella gestione di tutti i rapporti di lavoro, la Società è pertanto orientata a favorire la crescita umana e professionale di ciascun prestatore. A tal fine, essa si impegna a sviluppare i rapporti umani e le competenze, stimolando le relazioni, le capacità e le potenzialità dei lavoratori, affinché trovino piena realizzazione nella soddisfazione delle aspettative dei soci.

- 2.4.4. La Società garantisce pari opportunità di lavoro a tutti i prestatori esterni, sulla base delle specifiche qualità etiche e umane, qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione. A tale scopo, la Società seleziona e retribuisce il personale sulla base di criteri meritocratici, della competenza professionale, dell'onestà e della correttezza di comportamento. In particolare, la selezione del personale è gestita secondo criteri di imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle apposite procedure del Modello Organizzativo e delle Misure Integrative anticorruzione.
- 2.4.5. Tutto il personale di lavoro è ingaggiato con regolare contratto o altro atto equipollente; non è ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o, comunque, elusiva delle disposizioni vigenti.
- 2.4.6. Tutto il personale esterno impiegato da APVS si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dalle Misure Integrative anticorruzione, nonché ad attenersi, nello svolgimento dei propri compiti, al rispetto della legge e ai principi di integrità, correttezza e fedeltà.
- 2.4.7. Il personale autonomo, il consulente, il libero professionista o il collaboratore ad altro titolo devono mantenere una posizione di autonomia e di integrità, al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto alla Società. Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata all'OdV e al RPCT.
- 2.4.8. Tutti i collaboratori della Società a qualunque titolo sono tenuti a garantire la tutela dei dati personali e la riservatezza delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze di fatto, anche in seguito alla cessazione del rapporto professionale.

2.5. Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

- 2.5.1. Sebbene non impieghi personale dipendente o assimilato, APVS si pone come obiettivo

fondamentale e promuove la tutela della salute e della sicurezza di tutti i prestatori di lavoro.

2.5.2. Tutti i lavoratori esterni alla Società sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme di legge e regolamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché al rispetto di tutte le misure di salute e sicurezza previste dalle procedure e dai regolamenti interni.

2.6. Rapporti con i soci

2.6.1. APVS, consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dai soci, si impegna a fornire loro informazioni accurate, veritiere e tempestive, e a garantirne un'adeguata partecipazione, nell'ambito delle proprie prerogative, alle decisioni dell'ente.

2.6.2. Costituisce impegno della Società tutelare e accrescere il valore della propria attività a fronte dell'impegno posto dai soci tramite il loro contributo umano ed economico, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati *standard* – etici e qualitativi – nell'erogazione dei servizi e della solidità del patrimonio.

2.7. Privacy e protezione dei dati, riservatezza e utilizzo di informazioni

2.7.1. APVS presta peculiare attenzione alle norme in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali, nonché alle esigenze di riservatezza che connotano il rapporto con gli altri enti, i soci e i collaboratori a qualunque titolo.

2.7.2. L'acquisizione, la conservazione e il trattamento in genere di tutti i dati personali dall'interno o dall'esterno avviene nell'ambito di specifiche procedure volte a precluderne l'accessibilità da parte di persone non autorizzate, nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e *data protection*.

2.7.3. Tutte le informazioni – non di pubblico dominio – relative alla Società e ai soci, delle quali un collaboratore a qualsiasi titolo abbia conoscenza, in ragione delle funzioni

esercitate o, in ogni caso, del rapporto che lo lega agli enti, devono considerarsi “riservate”.

2.7.4. I soggetti destinatari del presente Codice assicurano la riservatezza in ordine alle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie funzioni, che sono da considerarsi di stretta proprietà della Società.

2.7.5. Il trattamento delle informazioni riservate è disciplinato – in conformità alla normativa applicabile – da apposite procedure interne.

2.7.6. In ogni caso, esse possono essere utilizzate dal personale esterno, dai consulenti, dai liberi professionisti e da tutti i prestatori di lavoro o collaboratori a qualunque titolo unicamente per lo svolgimento dell’attività degli enti e nei limiti delle rispettive attribuzioni, laddove previsto anche oltre la cessazione del rapporto con la Società.

2.7.7. I membri degli organi sociali, i consulenti, i liberi professionisti e tutti i prestatori di lavoro o collaboratori a qualunque titolo devono porre la massima cura, al fine di evitare l’indebita diffusione delle predette informazioni.

2.7.8. I membri degli organi sociali, i consulenti, i liberi professionisti e tutti i prestatori di lavoro o collaboratori a qualunque titolo si impegnano a non utilizzare, né consentire l’utilizzo da parte di terzi, di informazioni che non siano di pubblico dominio, relative alla Società o, comunque, a soggetti che con essa abbiano rapporti, per promuovere o favorire interessi propri o di terzi.

2.8. Rapporti con gli *stakeholder* esterni

2.8.1. I rapporti con i terzi devono essere condotti in conformità alla legge e devono essere improntati ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

2.8.2. Lealtà e correttezza devono essere parimenti pretese da parte dei terzi.

- 2.8.3. I rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi anche ai principi e alle previsioni del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni.
- 2.8.4. Non è ammessa alcuna forma di regalo, offerta di beni o altre utilità, a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni o di enti privati, anche per interposta persona.
- 2.8.5. L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, trasparente, verificabile e riportare fedelmente le politiche e la gestione della Società. È severamente vietato presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici o privati, al fine di conseguire risorse o vantaggi di qualsiasi genere.
- 2.8.6. Chiunque sia chiamato a fornire verso l'esterno qualsiasi notizia riguardante APVS e la sua attività – anche in occasione di convegni e pubblici interventi in genere – è tenuto a ottenere preventiva autorizzazione dagli amministratori, e a concordare con essi i contenuti delle dichiarazioni, in conformità all'interesse dei soci.
- 2.8.7. I Destinatari del presente Codice si devono astenere da comportamenti e dichiarazioni che possano ledere l'immagine di APVS e dei suoi soci. Essi devono, invece, contribuire a salvaguardare siffatta immagine, anche attraverso la correttezza di comportamento cui sono in ogni caso tenuti.
- 2.8.8. I rapporti con le istituzioni pubbliche sono tenuti dagli amministratori ovvero con l'autorizzazione e sotto il controllo di questi, secondo principi di massima trasparenza, collaborazione e rispetto per le risorse – umane e finanziarie – altrui.
- 2.8.9. APVS ripudia, previene e contrasta qualsiasi forma di corruzione, pubblica o privata: a tali obiettivi sono dedicate apposite previsioni del presente Codice Etico e del Modello Organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
- 2.8.10. APVS si impegna a favorire l'interazione con gli enti preposti attraverso la gestione e

la rapida risoluzione di eventuali controversie, avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

2.8.11. APVS ripudia il contenzioso come strumento volto a ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente qualora le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

2.8.12. APVS non eroga contributi, vantaggi o altre utilità – dirette o indirette – a partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni politiche o sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, né li sostiene in alcun altro modo, fermo il rispetto della normativa applicabile.

2.9. (segue) rapporti con la Pubblica Amministrazione e lotta alla corruzione

2.9.1. Ai fini del presente Codice Etico e di Comportamento, per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme degli enti e soggetti pubblici (Comunità Europee, Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, forze dell'ordine, *etc.*) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste, *etc.*) che svolgono qualsiasi pubblica funzione o servizio in Italia o all'estero, oltre alle persone fisiche alle dipendenze degli stessi o agli stessi comunque riconducibili. In particolare, rientra nella nozione di Pubblica Amministrazione la società controllante Veneto Sviluppo S.p.A.

2.9.2. APVS è fortemente impegnata nel contrasto ad ogni forma di corruzione: pertanto, ha adottato all'interno del Modello Organizzativo e delle Misure Integrative in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza procedure orientate a prevenire, individuare e gestire i rischi di corruzione.

2.9.3. Fatte salve le norme di legge e di regolamento in materia, ai fini del presente Codice Etico e di Comportamento per corruzione non si intende soltanto quella sanzionata a livello penale, bensì pure le condotte penalmente irrilevanti e talvolta nemmeno

altrimenti sanzionabili che purtuttavia la Società mira ad evitare in quanto potenzialmente idonee a generare illeciti: si tratta, in particolare, delle situazioni di malcostume politico o amministrativo (conflitto di interessi, clientelismo, assenteismo, sprechi, *etc.*) in cui si ravvisa un abuso del potere pubblico, strumentale all'ottenimento di indebiti vantaggi privati. Ne discende, altresì, che il comportamento corruttivo è configurabile, in una simile accezione “estensiva”, pure nei rapporti tra enti o soggetti formalmente privati: tale ipotesi viene reputata da APVS – in linea con tutte le istituzioni internazionali – parimenti dannosa in quanto, oltre a presentare seri rischi legali e reputazionali, distorce la concorrenza fra le aziende ostacolando la crescita economica. La Società vuole quindi prevenire e contrastare qualsiasi forma di corruzione ampiamente intesa, sia pubblica sia privata, consumata o anche solo tentata e, in particolare:

- a) la corruzione attiva, ove un soggetto dà o promette ad un altro soggetto un qualsivoglia beneficio (denaro, omaggi o altro) allo scopo di indurlo a venir meno ai propri doveri;
- b) la corruzione passiva, in cui un soggetto sollecita oppure riceve da un altro soggetto un qualsivoglia beneficio per venir meno ai propri doveri.

2.9.4. In tale prospettiva, APVS condanna ogni sorta di condotta o comportamento contrari alle leggi e ai regolamenti o, comunque, in violazione delle procedure interne e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività, principi ai quali la Società si ispira secondo le modalità stabilite dal presente Codice nei rapporti con i vari *stakeholder* (autorità pubbliche e dipendenti statali *in primis*, ma anche produttori e fornitori, partner commerciali, organizzazioni non governative e comunità locali).

2.9.5. APVS assicura la prevenzione di potenziali illeciti corruttivi con tutti gli strumenti e le risorse disponibili: mediante la formazione del personale, il monitoraggio continuo delle attività a rischio e l'applicazione del sistema sanzionatorio per le violazioni al Modello Organizzativo 231 e alle Misure Integrative anticorruzione, principali strumenti di “*governance*” adottati per l'identificazione, la prevenzione e il controllo dei rischi legati alla corruzione unitamente al presente Codice Etico e di

Comportamento. Le specifiche procedure in tema di anticorruzione adottate dal Modello intendono definire precise linee guida di comportamento rivolte a tutti i soggetti a qualunque titolo impiegati in attività a rischio, con riferimento specifico agli ambiti a rischio di corruzione nonché a quelli dei reati contro la Pubblica Amministrazione in genere.

2.9.6. La Società persegue con rigore comportamenti difforni dai principi etici e di orientamento alle legalità, e attua politiche di interazione e coinvolgimento del personale e dei terzi con il convincimento che tutti gli *stakeholder* possano concorrere a prevenire e mitigare i rischi propri delle attività di impresa nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo.

2.9.7. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, oltre ad informare la propria azione ai già menzionati valori della competenza, professionalità, cortesia, trasparenza, correttezza e imparzialità, e sempre in spirito di collaborazione con la stessa, i soggetti destinatari del presente Codice Etico e di Comportamento devono rispettare i seguenti principi:

- a) al fine di garantire la massima chiarezza e trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli amministratori e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti della P.A. stessa; i rapporti con la Pubblica amministrazione si limitano in ogni caso a quanto previsto dalla legge e dal mandato ricevuto;
- b) APVS (e chi opera per essa) deve sempre agire nel rispetto della legge e della corretta prassi nell'esercizio dell'attività, con l'espresso divieto di porre in essere atti che, anche se finalizzati a perseguire un interesse o ad arrecare un vantaggio alla Società, siano tali da integrare anche in via soltanto potenziale fattispecie di reato o da compromettere l'integrità o la reputazione della Società stessa;
- c) non è ammesso – né direttamente né indirettamente – offrire o accettare

denaro, doni, compensi o altre utilità, sotto qualsiasi forma, né esercitare pressioni illecite, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, o a loro parenti o conviventi. Il destinatario del presente Codice che ricevesse richieste o offerte – esplicite o implicite – di dazioni o promesse che possano essere intese come volte ad acquisire trattamenti di favore è tenuto a informarne tempestivamente e per iscritto l’OdV e il RPCT, con le modalità stabilite dal Modello Organizzativo;

d) nel corso di trattative o rapporti (commerciali e non) con la Pubblica Amministrazione, non vanno intrapresi, direttamente o indirettamente, comportamenti che possano sottendere opportunità dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, a soggetti comunque legati alla Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini. In ogni caso, non possono inoltre essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare soggetti comunque legati alla Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in qualsiasi modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso ad esempio il pagamento di spese viaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate;

e) è vietato assumere alle dipendenze della Società o ingaggiare fornitori/professionisti/collaboratori esterni ex rappresentanti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, in violazione delle previsioni di cui al d.lgs. 165/2001 (“TU pubblico impiego”, con particolare riguardo al divieto di “*pantouflage*”) e delle altre normative applicabili;

f) nel caso in cui la Società sia rappresentata da un soggetto “terzo” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, si applicano nei confronti di questi e del personale ad esso legato le stesse direttive valide per la Società;

- g) è severamente vietato presentare fatti, dichiarazioni o documenti non veritieri, precisi e completi a enti od organismi pubblici, nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o risorse pubbliche in genere, oppure per ottenere un risparmio d'imposta o nel valore degli utili da distribuire ai soci, nonché conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;
- h) è severamente vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o comunque manipolare i dati in esso contenuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con conseguente danno alla Pubblica Amministrazione;
- i) è vietato intrattenere comunque rapporti con la Pubblica Amministrazione all'infuori dei casi previsti dalla legge e delle

2.9.8. La Società si impegna all'assoluto rispetto delle norme di legge e del presente Codice nell'eventuale partecipazione a qualsiasi titolo a procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi. In particolare, è fatto assoluto divieto ai membri degli organi sociali, ai singoli amministratori e ai soggetti esterni che eventualmente agiscano in nome e per conto o, comunque, nell'interesse o vantaggio della Società di: promettere, offrire, anche indirettamente o per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di ottenere un interesse o un vantaggio della Società o un danno per una parte nel procedimento giudiziario; alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico e intervenire senza titolo sui dati, sulle informazioni e sui programmi ivi contenuti, al fine di condizionare l'esito del procedimento a favore della Società o di soggetti terzi; favorire illecitamente e/o indebitamente gli interessi della Società inducendo – tramite qualsiasi forma – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria.

2.9.9. Chiunque venga a conoscenza di eventuali condotte contrarie ai principi sopra esposti,

anche ad opera di soggetti terzi che intrattengano rapporti con APVS, è tenuto a informarne tempestivamente e per iscritto l'OdV e il RPCT, con le modalità stabilite dal Modello Organizzativo.

2.10. (segue) rapporti con i fornitori

2.10.1. Ai fini del presente Codice, nella nozione di “fornitori” si includono in particolare gli intermediari finanziari e bancari, i consulenti, i professionisti e i prestatori di servizi in genere.

2.10.2. APVS si avvale esclusivamente di fornitori che operano in conformità alla normativa vigente e alle regole previste nel presente Codice Etico e di Comportamento, adeguatamente selezionati, valutati e qualificati sulla base di procedure, criteri e requisiti stabiliti dal Modello Organizzativo e compatibili con le procedure di Veneto Sviluppo S.p.A.

2.10.3. La Società si impegna a favorire lo svolgimento dell'attività di approvvigionamento di servizi, primari e complementari, in modo conforme ai principi etici, al benessere e all'integrità psicofisica dei lavoratori e nel rispetto di tutte le normative vigenti. La Società richiede ai fornitori l'impegno volto a evitare la commissione di reati e di condotte corruttive intese in senso lato, soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

2.10.4. Nella scelta dei fornitori, la Società opera allo scopo di conseguire il massimo vantaggio competitivo, in considerazione non soltanto della convenienza economica bensì della capacità tecnico-organizzativa dei contraenti e valutandone l'affidabilità in relazione alle specificità delle prestazioni da rendere.

2.10.5. Nei rapporti con i fornitori, i soggetti destinatari del presente Codice devono attenersi ai seguenti principi:

a) la selezione/valutazione/qualificazione dei fornitori deve avvenire:

- ✓ nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- ✓ nel rispetto della missione di APVS;
- ✓ nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni degli offerenti, sulla base di criteri oggettivi, quali la competitività, l'utilità, il prezzo e la qualità del servizio;
- ✓ senza precludere a nessun soggetto o azienda, in possesso dei requisiti richiesti e in linea con i principi ispiratori dell'agire di APVS, la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con la Società;
- ✓ tenendo conto della capacità del fornitore di assicurare il rispetto delle normative di legge e regolamento, l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, la disponibilità di mezzi e strutture organizzative, nonché la capacità di far fronte agli obblighi in materia di privacy e *data protection*.

Ogni procedura di selezione deve in ogni caso essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza e ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata;

- b) la Società predispone adeguate procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione/valutazione/qualificazione del fornitore e di acquisto di beni e servizi. Al fine di favorire una maggior imparzialità, il Modello Organizzativo prevede la separazione funzionale tra le attività di richiesta della fornitura, di stipulazione del contratto e di ricezione della fornitura, nonché un accurato sistema di documentazione dell'intera procedura di selezione e di acquisto, tale da consentire la ricostruzione di ogni operazione;
- c) la Società e il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia, conforme alle buone prassi etiche e commerciali. La Società si impegna a informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti, considerate le circostanze, le trattative e il contenuto del contratto;
- d) la Società dovrà in ogni caso verificare che l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore sia conforme ai principi di equità, correttezza,

diligenza e buona fede, nel rispetto delle condizioni contrattuali, delle previsioni di legge e degli interessi dei soci.

2.10.6. Le relazioni con i fornitori, regolate dalle norme di questo Codice, sono oggetto di costante e attento monitoraggio da parte della Società.

2.11. Rapporti con la comunità locale e la collettività in genere

2.11.1. Nella consapevolezza di rivestire un ruolo di rilievo per la comunità della Regione Veneto e la collettività in genere, APVS mantiene con le pubbliche autorità – locali, nazionali e sovranazionali – relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione e alla trasparenza, nel rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi etici e dei valori di questo Codice.

2.11.2. In nessun caso il perseguimento degli scopi e degli interessi della Società può giustificare condotte dei soggetti posti in posizione apicale, dei consulenti, dei liberi professionisti e di tutti i prestatori di lavoro o collaboratori a qualunque titolo che non siano rispettose delle leggi vigenti o conformi alle regole del presente Codice e del Modello Organizzativo.

PARTE III

- Modalità di attuazione -

3.1. Il sistema di prevenzione

3.1.1. Nel rispetto della normativa vigente, nonché nella prospettiva di pianificazione e di gestione delle proprie attività – tesa all’etica, alla legalità e alla prevenzione dei reati, all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità –, APVS adotta idonee misure di organizzazione, gestione e controllo.

Tali misure sono rivolte:

- ✓ a prevenire comportamenti illeciti o, comunque, contrari alle regole del presente Codice, del Modello Organizzativo, delle Misure Integrative anticorruzione e delle procedure interne, da parte di qualunque soggetto operi al suo interno o si ponga a qualsiasi titolo in rapporto con essa;
- ✓ a individuare ed eliminare tempestivamente eventuali situazioni di rischio.

3.1.2. Malgrado la semplicità della struttura organizzativa, la Società adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni. In particolare, si prevede – in termini espliciti e specifici – l’attribuzione di incarichi ben individuati a persone dotate di idonea capacità e competenza, garantendo loro un’autonomia adeguata nella gestione delle risorse, salvo comunque il controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.

3.2. Il rispetto del Codice Etico e di Comportamento attraverso il Modello Organizzativo

3.2.1. APVS diffonde a tutti i livelli una mentalità orientata all’organizzazione, gestione e controllo delle attività, in considerazione del contributo che essa dà al miglioramento dell’efficienza e della prevenzione dei reati.

3.2.2. Il Modello Organizzativo introduce un sistema di controlli interni recanti gli strumenti

necessari a verificare le attività di ogni singola funzione, con l'obiettivo di assicurare il rispetto della legge e delle procedure di gestione, la prevenzione delle condotte corruttive, proteggere le risorse dei soci, gestire efficientemente le attività e, da ultimo, prevenire i reati.

- 3.2.3. A tal fine, la Società si impegna, da un lato, all'adozione di apposite procedure di controllo, volte ad assicurare che i comportamenti concreti dei Destinatari siano espressione dei valori affermati nel presente Codice, dall'altro lato, all'introduzione di specifici sistemi sanzionatori di eventuali violazioni.
- 3.2.4. L'impegno e la responsabilità verso la realizzazione di un sistema di controllo interno efficace sono comuni e condivise ad ogni livello. Ne consegue che tutti i soggetti destinatari del presente Codice, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.
- 3.2.5. I Destinatari del presente Codice segnalano tempestivamente all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società – per iscritto, secondo le modalità stabilite dal Modello Organizzativo – eventuali violazioni o induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni del presente Codice, del Modello Organizzativo, delle Misure Integrative anticorruzione e di altre procedure interne.
- 3.2.6. L'OdV e il RPCT svolgono le necessarie verifiche in ordine alle segnalazioni pervenute, al fine di accertare i fatti e di promuovere le iniziative più opportune, ivi inclusa la proposta di comminare, quando applicabili, misure sanzionatorie nei confronti dei responsabili secondo le modalità previste dal Modello Organizzativo in conformità alla legge e ai contratti.
- 3.2.7. In linea con la nuova normativa in materia di *whistleblowing*, la Società si impegna a salvaguardare la riservatezza del segnalante e a garantire che lo stesso non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione o discriminazione, provvedendo altresì a sanzionare coloro che, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni infondate ovvero integranti calunnia o diffamazione.

3.3. Il sistema disciplinare

- 3.3.1. L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza hanno il compito di verificare e accertare, secondo le rispettive attribuzioni, eventuali violazioni dei principi e delle regole di comportamento di cui al presente Codice, nonché di trasmettere i risultati degli accertamenti agli amministratori e al sindaco. L'inosservanza degli obblighi prescritti dal presente Codice comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, ai sensi di quanto stabilito dall'apposita sezione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
- 3.3.2. La violazione delle norme contenute nel presente Codice Etico da parte dei membri degli organi sociali viene sanzionata, in considerazione della gravità della violazione e delle competenze attribuite a ciascun organo, con provvedimento degli amministratori o dell'assemblea dei soci. Il provvedimento è assunto in assenza del componente o dei membri interessati.
- 3.3.3. In caso di violazione delle norme contenute nel presente Codice Etico da parte del Sindaco Unico, è altresì applicato l'art. 2400 c.c., sussistendone le condizioni.
- 3.3.4. L'osservanza del Codice si considera parte essenziale dei contratti stipulati con i collaboratori esterni a qualunque livello e titolo, con conseguenti verifiche in fase precontrattuale e legittimazione della Società all'interruzione dei relativi rapporti contrattuali in caso di riscontrate violazioni. In particolare, qualora la violazione delle norme sia commessa da consulenti/professionisti e, più in generale, da coloro che forniscono alla Società beni o servizi, la sanzione è stabilita dagli amministratori e, nei casi più gravi può comportare la risoluzione del contratto, oltre al diritto della Società di ottenere il risarcimento per i danni subiti a causa del comportamento illecito realizzato.